

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 11-6979

D.G.R. n. 10-7765 del 17.12.2007. Anagrafi informatizzate del bestiame. Integrazione alle tariffe di compartecipazione alle spese per le registrazioni in banca dati.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con proprie deliberazioni:

- n. 56-10039 del 21/7/2003 “Disposizioni in materia di organizzazione regionale della banca dati dell’anagrafe bovina (BDAB)”;
 - n. 31-12190 del 6/4/2004 “Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l’aggiornamento della Banca Dati dell’Anagrafe Bovina”
 - n. 10-7765 del 17/12/2007 “Nuove modalità di gestione delle anagrafi informatizzate del bestiame. Adeguamento tariffe di compartecipazione alle spese per le registrazioni in banca dati”
- la Giunta Regionale ha adottato interventi volti alla attuazione del sistema anagrafe bovina informatizzata secondo le indicazioni del DM 31 gennaio 2002 e smi: “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”. Erano state così definite le modalità organizzative della Banca Dati delle anagrafi zootecniche, i compiti degli Uffici Anagrafe delle ASL, gli obblighi dei detentori degli animali e le funzioni del Centro Servizi Regionale.

Attualmente, visti:

- il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2003: “Sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” che reca disposizioni per la relativa anagrafe.
- Il Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini” che ha stabilito le modalità di aggiornamento della Banca Dati Nazionale Suina e relativa anagrafe.
- Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro della Salute 29 dicembre 2009 recante “Linee Guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE”;
- il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 recante “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE”;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 settembre 2011 recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi” e da ultima l’Ordinanza 1 marzo 2013 del Ministero della Salute “Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi” che stabiliscono di concerto le disposizioni di istituzione e funzionamento della Banca Dati Nazionale degli Equidi e relativa anagrafe.
- Il Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 “Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie”;
- il Decreto legislativo 8 luglio 2010 del Ministro della Salute recante “Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148” che stabiliscono le disposizioni di istituzione e funzionamento della Banca Dati Nazionale dell’acquacoltura e relativa anagrafe.

Dato atto inoltre, che in data 26 settembre 2013 è stata firmata l’intesa (Rep. n. 122/CSR) in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano che stabilisce lo schema di decreto del ministero della Salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

Considerato che per l'aggiornamento delle Banche Dati Nazionali zootecniche i detentori che non operino direttamente tramite smart card, possono delegare un solo soggetto scegliendo tra Centri Assistenza Agricola, Associazioni Provinciali Allevatori, Aziende Sanitarie Locali e Veterinari aziendali liberi professionisti (nota ministeriale prot. n. DGSA SV.II/8710 del 11/05/11), con D.G.R. n.10-7765 del 17 dicembre 2007 erano state stabilite le tariffe applicabili dalle ASL delegate per questa attività, deliberando altresì che i proventi dovessero essere utilizzati esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario.

Per quanto fin qui premesso, ritenuto necessario stabilire le tariffe applicabili per le registrazioni relative alle anagrafi degli equidi, dell'acquacoltura e degli avicoli e prevedere le tariffe per le registrazioni obbligatorie in BDN di ulteriori eventi non previsti in precedenza, quali censimenti e morti in stalla;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità

delibera

di sostituire l'allegato 2 della DGR n. 10-7765 del 17/12/2007, che riguarda la partecipazione degli allevatori/detentori alle spese annuali sostenute dai Servizi Veterinari per la registrazione degli eventi nelle Banche Dati delle Anagrafi informatizzate, con l'allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento e che integra le tariffe applicabili relativamente alle anagrafi degli equidi, dell'acquacoltura e degli avicoli e prevede le tariffe per le registrazioni obbligatorie in BDN di ulteriori eventi non previsti in precedenza.

Le tariffe previste nell'allegato al presente provvedimento saranno applicate dal 1 gennaio 2014.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

Partecipazione alle spese annuali sostenute dai Servizi Veterinari per la registrazione degli eventi nelle Banche Dati delle Anagrafi informatizzate

I detentori possono delegare il Servizio Veterinario per l'aggiornamento delle Banche Dati e le tariffe sono regolate secondo i costi di seguito indicati.

L'autorizzazione si considera di norma rinnovata annualmente. Il detentore che intende revocare la delega assegnata all'ASL deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Anagrafe e non può essere risarcito delle spese eventualmente già sostenute.

Tipo 1	ALLEVAMENTO CON PREVALENTE RIMONTA INTERNA: è tale un allevamento in cui il numero delle entrate dall'esterno non supera di regola il 25% dei capi presenti.	Costo annuale: € 2,20 per capo da riproduzione presente di età superiore a 2 anni (situazione inizio anno di riferimento)
Tipo 2	ALLEVAMENTO CON PREVALENTE INTRODUZIONE DI CAPI DALL'ESTERNO – RIMONTA ESTERNA: appartengono a questa tipologia sia allevamenti da riproduzione che introducono dall'esterno capi per una percentuale superiore al 25%, sia allevamenti da produzione di vitelloni.	Costo annuale: € 2,10 per il numero dei capi mediamente presenti
Tipo 3	ALLEVAMENTO CON VITELLI A CARNE BIANCA, CENTRI DI SVEZZAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO.	Costo annuale: € 4,20 per il numero dei capi mediamente presenti
Tipo 4	STALLE DI SOSTA PER IL COMMERCIO	Costo annuale: € 1,05 per ogni movimento registrato in un anno

La gestione delle **rettifiche**, trattandosi di una revisione di dati erroneamente trasmessi, comporta il pagamento aggiuntivo di €2,00 per ogni registrazione.

La tariffa prevista al punto 15/b allegato A — Area sanità animale del tariffario regionale DGR n. 42-12939 del 05/07/2004: Rilascio e vidimazione passaporto, entro 14 giorni come da normativa — € 1,50 si applica esclusivamente ai detentori il cui passaporto non è rilasciato e vidimato dal delegato. Non si applica ai detentori che operano con la smart card.

Gli allevatori che utilizzando il **registro aziendale di carico scarico informatizzato** e che notificano alla Banca Dati Anagrafe Bovina i dati relativi alla movimentazione tramite l'Ufficio Anagrafe dell'ASL, sono tenuti a fornire i dati utilizzando il tracciato record disposto dal Centro Servizi Nazionale per l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale. Tutte le informazioni che risultano incongruenti o non corrette e che pertanto non possono essere registrate nella BDAB, sono notificate agli allevatori stessi per consentire loro di eseguire le rettifiche necessarie.

La partecipazione alle spese del servizio di invio e verifica dei dati svolto dall'Ufficio Anagrafe per i detentori che utilizzano un registro informatizzato è pari al 25% della tariffa corrispondente alla tipologia del loro allevamento.

I detentori di allevamenti suini, ovini, caprini, equidi, avicoli e di impianti di acquicoltura possono delegare il Servizio Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafe informatizzata e la partecipazione alle spese è regolata secondo i costi di seguito indicati:

€ 1,50 per ogni partita registrata in entrata sia per nascite, provenienza da altri Paesi o da allevamenti italiani;

€1,50 per ogni partita registrata in uscita;

€1,50 per ogni altro evento registrato nelle Banche Dati (censimenti, morti in stalla).

Le tariffe applicate dagli Uffici Anagrafe delle ASL, in qualità di soggetti delegati, sono da intendersi comprensive di IVA ed i proventi devono essere utilizzati dall'ASL esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario.

L'autorizzazione a registrare ingressi e uscite è valida fino a comunicazione di revoca da parte dell'allevatore.